



Decreto Dirigenziale n. 280 del 13/11/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/06, ART. 208. MODIFICA AL D.D. N. 244 DEL 29.06.2010 PER INCLUSIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI. DITTA DEABAN SPA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO NEL COMUNE DI NOCERA SUPERIORE ALLA VIA CAMERELLE N. 46.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la ditta Deaban spa è titolare, ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 art. 208, del Decreto Dirigenziale n. 244 del 29.06.2010, per l'esercizio dell'impianto per lo stoccaggio di rifiuti urbani non pericolosi consistenti in oli e grassi combustibili, ubicato nel Comune di Nocera Superiore (Sa), Via Camerelle n. 46;
- la ditta Deaban spa ha presentato istanza, acquisita il 08.10.2014 al prot. 665289, di modifica non sostanziale per l'inclusione, nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale, torrente Cavaiola, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Salerno con provvedimento n.13336 del 05/11/2009, scaduta il 04/11/2013;
- in data 13.10.2014, prot. 676686, la ditta Deaban spa ha sollecitato l'esame della pratica in quanto l'impianto è attualmente sottoposto a sequestro giudiziario poiché privo di autorizzazione allo scarico;
- con nota del 14.10.2014, prot. 681659, l'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno ha chiesto al Sindaco del Comune di Nocera Superiore e all'ARPAC – Dipartimento di Salerno, di esprimere parere di competenza circa la modifica non sostanziale sopra emarginata proposta dalla Deaban spa;

ESAMINATI gli atti progettuali allegati all'istanza di modifica non sostanziale, in particolare che la ditta Deaban spa ha dichiarato che il ciclo di lavorazione non prevede l'utilizzo di acqua e che le uniche acque presenti sono rappresentate da quelle meteoriche provenienti dal piazzale ove si svolge il deposito e il transito degli automezzi le quali risultano regolarmente convogliate tramite un sistema di pendenze e appositi pozzetti di raccolta con recapito finale nel corpo idrico recettore previo passaggio con sistema di disoleatura e dissabbiatura.

TENUTO CONTO che nel termine stabilito con nota prot. 681659 del 14.10.2014 nessun elemento ostativo è pervenuto da parte del Comune di Nocera Superiore e dell'ARPAC;

RITENUTO di poter procedere all'inclusione nell'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 dell'autorizzazione agli scarichi di cui alla succitata richiesta proposta;

VISTO

- il D.Lgs n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 1411/2007;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

MODIFICARE con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, il decreto dirigenziale n. 244 del 29.06.2010, includendo l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in corpo idrico superficiale denominato torrente Cavaiola;

CONFERMARE le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto D.D. n. 244 del 29.06.2010;

EVIDENZIARE che il presente provvedimento è rilasciato alle seguenti condizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in acque superficiali". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione di pertinenza;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare

- tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in corpo idrico superficiale di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35° C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati, Pesticidi fosforati, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;
 - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di recapito finale nel corpo recettore;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale;
 - e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
 - f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
 - g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
 - h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

- il titolare dello scarico è tenuto a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti preposti al controllo e ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, che gli venisse richiesta, a pena di decadenza dall'autorizzazione allo scarico;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
- il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Grassi ed olii animali e vegetali e Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e al Comune di Atena Lucana, entro 10g dalla data di certificazione;
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;

NOTIFICARE il presente Decreto alla ditta Deaban spa, con sede legale nel Comune di Nocera Superiore, Via Camerelle n. 46, da custodire in uno con il D.D. n. 244 del 29/06/2010 da esibire per le attività di controllo.

TRASMETTERE copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Nocera Superiore, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta